



COMUNE DI TRESIGALLO

Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO E CONTRIBUTI ECONOMICI AD ENTI E ASSOCIAZIONI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 17 DEL 03/05/2018

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO E CONTRIBUTI ECONOMICI AD ENTI E ASSOCIAZIONI

SOMMARIO:

Art. 1 - Oggetto.....	2
Art. 2 - Natura degli interventi	2
Art. 3 - Finalità dei benefici.....	2
Art. 4 - Aree di intervento	3
Art. 5 - Destinatari dei benefici.....	3
Art. 6 - Domanda di ammissione ai contributi ordinari.....	3
Art. 7 - Procedimento e modalità di erogazione dei contributi ordinari	4
Art. 8 - Contributi straordinari	4
Art. 9 - Le sovvenzioni	4
Art. 10 - Criteri generali di valutazione.....	5
Art. 11 - Misura dei contributi.....	5
Art. 12 - Rendiconto.....	5
Art. 13 - Contributi indiretti	6
Art. 14 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.....	6
Art. 15 - Elenco dei soggetti beneficiari.....	6
Art. 16 - Erogazione Patrocini.....	6
Art. 17 - Esclusione di responsabilità.....	7
Art. 18 - Disposizioni finali	7
Art. 19 - Entrata in vigore	7

Art. 1- Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione, da parte del Comune di Tresigallo di sovvenzioni e contributi a persone o enti pubblici e privati nonché per le erogazioni dei patrocini.

Art. 2- Natura degli interventi

1. L'intervento dell'Ente che arreca vantaggi unilaterali alle controparti può articolarsi in forma di:

- **sovvenzioni**, allorché l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti, per la specifica rilevanza sociale e culturale e/o per la forte correlazione con gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione, e che dunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici e preveda la partecipazione da parte dell'Ente in veste di co-promotore.

- **contributi**, allorché gli interventi sono diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico.

2. L'Amministrazione Comunale potrà erogare contributi con tre modalità:

a) contributo ordinario per il sostegno all'attività dell'associazione, per attività a cadenza annuale coerenti con le finalità e gli ambiti di cui ai successivi articoli;

b) contributo straordinario finalizzato a specifiche iniziative, manifestazioni, progetti non aventi carattere di ripetitività;

c) contributo indiretto ossia agevolazioni nell'uso dei servizi, delle attrezzature, delle strutture e dei locali comunali conformemente alle prescrizioni previste dalla normativa vigente.

3. Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento e seguono pertanto procedure autonome disciplinate da separata regolamentazione e/o convenzione:

a) le provvidenze a carattere strettamente assistenziale concesse ai bisognosi nell'ambito dell'attività istituzionale dei servizi sociali (cd. sussidi);

b) il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimento al Comune;

c) le sovvenzioni in favore di organismi ai quali il Comune partecipa o aderisce come socio, approvandone i relativi Statuti e sui quali esercita il controllo economico e finanziario;

d) i contributi destinati ad agevolare il funzionamento delle ordinarie attività delle scuole paritarie;

e) le risorse destinate all'erogazione di servizi diretti al perseguimento di una finalità sociale, di obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio;

f) ogni altro beneficio economico per l'erogazione del quale esista una specifica, autonoma, disciplina normativa.

Art. 3- Finalità dei benefici

1. Il Comune concede i suddetti contributi o sovvenzioni con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, senza scopo di lucro, nell'ambito delle aree di intervento di cui al successivo art. 4.

2. I benefici sono in particolare finalizzati:

- a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;

- ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, ecc. del Comune di Tresigallo;

- a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;

- ad accrescere il prestigio e l'immagine del comune nell'interesse della collettività e dell'Ente;

- a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico del comune;

- a favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso, le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle extra scolastiche.

Art. 4 - Aree di intervento

1. Gli interventi di cui all'art. 2 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:

- a) attività culturali e scientifiche;
- b) attività connesse all'educazione ed istruzione;
- c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
- d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
- e) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
- f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
- g) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
- h) attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari.
- i) le attività rivolte alla promozione di politiche di genere, di integrazione sociale e pari opportunità;
- l) le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile;
- m) iniziative di protezione civile;
- n) iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità.

Art. 5 - Destinatari dei benefici

1. Destinatari dei benefici possono essere associazioni o, in generale, soggetti pubblici o privati, in possesso dei sotto elencati requisiti, e che svolgano attività a vantaggio della popolazione del Comune di Tresigallo per le suesposte finalità e ambiti.

2. I destinatari, per accedere ai benefici, debbono:

- a) essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto;
- b) svolgere la relativa attività in maniera continuativa;
- c) avere la sede legale e/o operare stabilmente nel Comune di Tresigallo, essere iscritti nel relativo albo comunale nonché in altri registri e/o albi e/o Federazioni ai sensi della specifica normativa operante in materia.

3. I soggetti di cui al comma precedente che non abbiano la sede legale e/o non operano stabilmente nel Comune di Tresigallo o che non sono iscritti all'albo comunale potranno essere ammessi a godere degli stessi benefici con apposita delibera di Giunta, qualora l'Amministrazione ritenga la loro attività meritevole di sostegno sulla base dei precedenti artt. 3 e 4 e sempre che essa si svolga sul territorio comunale.

4. In ogni caso, la precedenza verrà accordata a coloro che hanno la sede legale nel territorio comunale, entro i limiti delle risorse stanziare.

Sono esclusi dall'erogazione dei contributi i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

Art. 6 - Domanda di ammissione ai contributi ordinari

1. Entro 4 mesi dall'approvazione del bilancio, la Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione le modalità in base alle quali i soggetti interessati possono presentare le richieste di contributo ordinario al Comune per le iniziative della programmazione annuale aventi carattere ricorrente e ripetitivo.

2. Con la stessa deliberazione sono definiti il riparto dei contributi concedibili per area d'intervento, nonché i criteri e gli indirizzi in base ai quali, per l'anno di competenza, saranno riconosciuti e concessi i benefici, sulla base delle risorse finanziarie quantificate nel bilancio approvato. Sulla base di tali criteri ed indirizzi, il competente Responsabile procederà alla relativa diffusione mediante appositi avvisi, da pubblicarsi sul sito internet e all'Albo del Comune, con indicazione delle risorse previste, i criteri per l'attribuzione delle stesse e il termine di presentazione della domanda.

3. Le domande devono essere presentate entro la data indicata nel suddetto avviso (farà fede la data di accettazione al registro di protocollo dell'ente). Le richieste pervenute successivamente non saranno accolte.

4. Nel corso dell'anno la Giunta comunale può rivedere o modificare il piano delle scadenze e la programmazione degli interventi, per adeguarli a eventuali variazioni nelle disponibilità finanziarie o a causa di eventi imprevedibili.
5. Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante, debbono essere presentate al Comune utilizzando il modello che verrà redatto dal competente responsabile al momento della predisposizione del bando.
6. Il beneficiario del contributo dovrà compilare la dichiarazione ai fini della ritenuta e per le modalità di pagamento secondo il modello predisposto dal competente Responsabile.
7. Il competente Responsabile potrà predisporre ulteriore apposita modulistica in conformità alla procedura di evidenza pubblica di cui ai precedenti commi.
8. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

Art. 7 - Procedimento e modalità di erogazione dei contributi ordinari

1. Le richieste ricevute sono assegnate all'Area competente per materia, che provvede alla fase istruttoria, al fine di individuare i soggetti in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente regolamento.
2. Il Responsabile competente, in base ai criteri e agli indirizzi fissati dall'organo politico in ottemperanza a quanto indicato al precedente articolo, assegna i contributi con determina. La graduatoria finale, con l'indicazione dei punteggi assegnati ai beneficiari, viene pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune.
3. Il beneficiario del contributo dovrà compilare la dichiarazione ai fini della ritenuta e per le modalità di pagamento secondo il modello predisposto dal competente Responsabile.
4. La concessione di contributi non fa sorgere per i beneficiari un diritto di continuità per gli anni futuri e non può determinare il conseguimento di utili in favore dei soggetti richiedenti. Le provvidenze non sono utilizzabili per finalità diverse da quelle per cui sono disposte.
5. Non verranno liquidati contributi ai soggetti che abbiano esposizioni debitorie o inadempienze a qualunque titolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Tresigallo, fatta salva la regolarizzazione del debito entro il termine che varrà fissato dall'Ufficio competente.

Art. 8 - Contributi straordinari

1. Le domande per contributi straordinari, da parte dei soggetti indicati quali possibili beneficiari nel presente regolamento, e finalizzati a specifiche iniziative, manifestazioni, progetti non aventi carattere di ripetitività nel corso degli ultimi anni che rientrano nelle aree di intervento di cui all'art. 4, devono essere presentate almeno una settimana prima dalla data della manifestazione o della realizzazione del progetto.
2. Alla concessione di contributi di cui al presente articolo provvede la Giunta Comunale, con apposita deliberazione ai sensi di quanto previsto negli precedenti articoli, in quanto compatibile.
3. Anche per questo tipo di contributi la domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto dal competente Responsabile e dovrà essere presentata allegando inoltre il programma complessivo dell'iniziativa o la relazione descrittiva dell'attività per la quale il contributo viene richiesto, con indicazione del periodo di svolgimento e della relativa previsione di spesa.
4. Non verranno liquidati contributi ai soggetti che abbiano esposizioni debitorie o inadempienze a qualunque titolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Tresigallo, fatta salva la regolarizzazione del debito entro il termine che varrà fissato dall'Ufficio competente.

Art. 9 – Le sovvenzioni

1. Nel caso in cui l'Ente si faccia carico interamente, quale co-promotore, dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici, la sovvenzione verrà disposta con delibera di Giunta previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica.

2. Per concorrere all'erogazione delle sovvenzioni, i soggetti pubblici e privati, alla data di chiusura del bando/avviso pubblico, devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- devono operare nei settori indicati nell'art.4;
- devono avere sede legale nel territorio comunale, per attività che si svolgano sul territorio comunale;
- qualora non abbiano sede legale nel territorio comunale, l'attività eventualmente sovvenzionata deve svolgersi sul territorio comunale;
- devono avere un ordinamento – organizzazione interna a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti tramite elezione e rinnovabili;
- devono possedere l'atto costitutivo e lo statuto, o altro atto di regolamento delle funzioni, nei quali dovranno essere ricompresi i principi sopra citati;
- devono essere in regola con le disposizioni normative relative ai flussi finanziari e alla tracciabilità dei pagamenti.

3. Tali soggetti dovranno documentare dettagliatamente le attività svolte e l'effettiva ricaduta positiva sulla comunità negli ambiti dell'art. 4.

4. Non verranno liquidate sovvenzioni ai soggetti che abbiano esposizioni debitorie o inadempienze a qualunque titolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Tresigallo, fatta salva la regolarizzazione del debito entro il termine che varrà fissato dall'Ufficio competente.

Art. 10 - Criteri generali di valutazione

1. I contributi e le sovvenzioni di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:

- a) rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 4, nonché con le finalità istituzionali;
- b) rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato;
- c) rilevanza in considerazione delle persone coinvolte anche in relazione all'attuazione e all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
- d) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati.

2. L'Amministrazione si riserva di inserire nei bandi e negli avvisi criteri ulteriori.

3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per i quali è stato accordato.

Art. 11 - Misura dei contributi

1. L'erogazione dei benefici viene disposta entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto su modello predisposto dal competente Responsabile riportante in elenco i dettagli dei documenti giustificativi delle spese che dovranno essere conservati presso la sede dell'associazione per un eventuale controllo. Previa specifica separata richiesta può essere concesso un acconto fino all'80% del contributo assegnato.

2. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese, che manifestazioni ed iniziative richiedono, né può essere accordato per la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

3. I contributi concessi non potranno comunque essere superiori al 90% del costo complessivo degli eventi/manifestazioni/progetti presentati e, sommati ad altri eventuali contributi ottenuti da altri Enti, non potranno comunque superare il 100% del totale delle spese.

4. Non verranno liquidati contributi ai soggetti che abbiano esposizioni debitorie o inadempienze a qualunque titolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Tresigallo, fatta salva la regolarizzazione del debito entro il termine che varrà fissato dall'Ufficio competente.

Art. 12 - Rendiconto

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la documentazione di cui al precedente articolo entro il termine di tre mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o iniziativa.

2. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla concessione del beneficio e dovrà essere rimborsato al Comune l'ammontare del contributo eventualmente anticipato.

3. La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

4. Nel caso di mancata realizzazione totale o parziale della attività per la quale la contribuzione è stata concessa l'Amministrazione si riserva la possibilità di ridurre o annullare la concessione del contributo ed è tenuta, nel caso in cui siano state concesse le anticipazioni, di cui al precedente articolo, al recupero delle somme erogate. Il recupero potrà essere proporzionale nel caso in cui la mancata realizzazione parziale non abbia compromesso la natura, le caratteristiche e la qualità della attività per la quale il contributo è stato concesso.

5. Se in sede di rendicontazione, in base alla documentazione presentata a giustificazione delle spese sostenute, dovesse emergere che l'entità del contributo riconosciuto è superiore all'80% dell'effettivo costo complessivo della manifestazione/evento/progetto oggetto di richiesta, i competenti uffici provvederanno a rideterminare l'entità del contributo stesso, ai sensi del precedente articolo.

Art. 13 – Contributi indiretti

1. Rientrano in questo tipo di contributi le concessioni gratuite o comunque le agevolazioni nell'uso di spazi, strutture e locali comunali, attribuite in conformità e con le modalità previste dalle normative vigenti.

2. In caso di necessità inderogabili dell'Ente, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

Art. 14 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

1. In virtù di quanto disposto all'art. 26 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. vi è l'obbligo di provvedere alla pubblicazione sia degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, e vantaggi economici oggetto della presente regolamentazione, sia dei relativi atti di concessione di importo superiore a 1.000 euro. La pubblicazione è condizione di efficacia dei provvedimenti e quindi deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento.

Art. 15 – Elenco dei soggetti beneficiari

1. Si rinvia a quanto prescritto all'art 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Art. 16 – Erogazione Patrocini

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli. La concessione del patrocinio non comporta l'assegnazione di benefici economici.

Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, l'amministrazione comunale valuta unicamente la richiesta di patrocinio; la valutazione e l'eventuale assegnazione di contributi economici è disciplinata dai precedenti articoli del presente regolamento.

2. Il patrocinio può essere concesso per iniziative senza scopo di lucro, che abbiano rilevanza per il territorio comunale, sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione;
- b) rilevanza dell'attività o dell'iniziativa per la comunità locale;
- c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento.

In casi eccezionali, legati alla promozione turistica del territorio e debitamente motivati, può essere concesso il patrocinio per iniziative, anche con profili commerciali, di particolare rilevanza per la

comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune.

3. Il patrocinio deve essere chiesto mediante domanda da redigersi su modello predisposto dal competente Responsabile, presentata almeno cinque giorni prima dell'evento, e viene concesso formalmente con decreto del Sindaco.

4. La concessione del patrocinio autorizza l'associazione all'uso dello stemma del Comune per pubblicizzare l'iniziativa. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma comunale in relazione all'iniziativa patrocinata.

5. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

Art. 17 - Esclusione di responsabilità

1. L'intervento del Comune si concretizza esclusivamente sul piano contributivo. Il Comune resta estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari dei contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo e non si assume, sotto ogni aspetto, responsabilità alcuna circa lo svolgimento della manifestazione.

Art. 18 – Disposizioni finali

1. Per l'erogazione dei contributi dovranno essere rispettate le vigenti disposizioni fiscali in materia.

2. Successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento gli uffici competenti predisporranno la modulistica ivi richiamata che sarà pubblicata sul sito del comune per l'utilizzo da parte dei richiedenti.

Art. 19 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le disposizioni legislative e statutarie in merito ai regolamenti comunali. Per quanto non espressamente previsto si demanda al Codice Civile.